

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 13 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei Patti di collaborazione, e limitatamente alle iniziative strettamente inerenti all'esecuzione del Patto.

Articolo 14 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il Patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

3. Il Comune favorisce il riutilizzo dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 15 - Formazione ed affiancamento di dipendenti comunali

1. Il Comune promuove ed organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini ed Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.

2. Qualora il Patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni ed interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare non appaiano adeguate, il Patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali.

Articolo 16 - Attribuzione di vantaggi economici ed altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni ed interventi nell'ambito di Patti di collaborazione.

2. Nell'ambito dei Patti di collaborazione, l'Amministrazione non può destinare, né in via diretta né indiretta, contributi in denaro a favore dei cittadini attivi che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni a fronte di attività prestate, le quali vengono svolte personalmente, spontaneamente ed a titolo gratuito.

3. Qualora il Patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni ed interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare non appaiano adeguate, il Patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi strettamente connessi alla concretizzazione del Patto, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 17 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il Patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni ed interventi previsti dal Patto, finalizzate all'autofinanziamento.

3. Il Patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, gratuitamente, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini attivi;
- c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni anche attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Articolo 18 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il Patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato ed uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

3. Il Patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani od alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

4. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.